



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA (USR TOSCANA)

E

UNIVERSITÀ DI FIRENZE – DIPARTIMENTO DI LETTERE E FILOSOFIA (DILEF)

UNIVERSITÀ DI PISA – DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA
(FILELI)

UNIVERSITÀ DI SIENA – DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA E CRITICA DELLE LETTERATURE
ANTICHE E MODERNE (DFCLAM)

E

CONSULTA UNIVERSITARIA DI STUDI LATINI (CUSL)

L'**Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana**, con sede legale in Via Mannelli 113, 50136 Firenze, P.I. 80022410486, di seguito denominato **USR Toscana**, nella persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale Ernesto Pellicchia

E

il **Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Firenze**, con sede legale in Via della Pergola 60, 50121 Firenze, di seguito denominato **DILEF**, nella persona del suo legale rappresentante prof. Pierluigi Minari

E

il **Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa**, con sede legale in Palazzo Matteucci, piazza Evangelista Torricelli 2, 56126 Pisa, di seguito denominato **FILELI**, nella persona del suo legale rappresentante prof.ssa Roberta Ferrari

E

il **Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne dell'Università di Siena**, con sede legale in via Roma 56, 53600 Siena, di seguito denominato **DFCLAM**, nella persona del suo legale rappresentante prof. Pierluigi Pellini

E

la **Consulta Universitaria di Studi Latini**, con sede legale in Roma, piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma, di seguito denominata **CUSL**, nella persona del suo legale rappresentante prof. Mario De Nonno

insieme denominati "**le Parti**";

VISTI

- La legge n. 241 del 1990 e in particolare l'art. 15, che stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante in rubrica "*Norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche*";
- il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il "*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59*";
- il *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment - CFER (Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue: Apprendimento, Insegnamento e Valutazione-QCER)* elaborato dal Consiglio d'Europa nel 2001, che definisce le linee guida per descrivere le competenze acquisite da chi studia le lingue straniere in Europa, al fine di costruire sistemi di validazione dell'abilità linguistica;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, recante "*Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*";
- il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, "*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53*";

- la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente “*Disposizioni in materia di Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la Scuola e le Università*”;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262 recante “*Disposizioni per incentivare l’eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*”, in particolare l’articolo 2, comma 5, che dispone che “nella valorizzazione dell’eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale collegabili al percorso di istruzione, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche”;
- il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, “*Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la Scuola, le Università dell’Alta Formazione Artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione delle qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato, di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1*”;
- il D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89, recante “*Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”, in particolare l’articolo 2, comma 7, che dispone che “Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire ce la necessità di un approfondimento di conoscenze, abilità e competenze richieste per l’accesso ai corsi universitari”;
- il D.M. 7 ottobre 2010, n. 211, recante “*Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89*”;
- la legge 30 dicembre 2010, n. 240, “*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario*”;
- il decreto della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per l’autonomia scolastica del 29 luglio 2011, prot. n. 5373, per la “*Promozione e lo studio della cultura classica nei percorsi di istruzione della scuola secondaria di secondo grado*”;
- il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, “*Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92*”;
- la legge 13 luglio 2015, n. 107, “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*”;
- il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, recante “*Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività*”;
- la *Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente*, in particolare la definizione della competenza chiave multilinguistica, all’interno della quale è ricompresa anche l’acquisizione delle lingue classiche;
- il Protocollo d’intesa fra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Consulta Universitaria di Studi Latini, siglato il 14 giugno 2019, “*Promozione e sviluppo della conoscenza della lingua e della cultura latina*”;
- il D.M. 152 del 27 ottobre 2020 e la nota Miur AOODGOSV prot. n. 20706 del 13 novembre 2020, relativa al “*Programma per la valorizzazione delle eccellenze per l’anno scolastico 2020/2021*”;

- Il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, di cui al DPCM 30 settembre 2020, n. 166, in particolare l'articolo 7, che definisce le funzioni assegnate agli Uffici Scolastici Regionali;
- le risoluzioni e gli atti dell'Unione europea in materia di istruzione e formazione;

CONSIDERATO CHE

- L'**USR Toscana**, i **Dipartimenti DILEF, FILELI, DFCLAM** e la **CUSL** nel rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale, didattica e statutaria e dei principi di autonomia scolastica in tema di Piano triennale dell'offerta formativa, intendono definire forme di collaborazione sul piano scientifico, didattico e formativo al fine di:
 - valorizzare l'apprendimento della lingua latina nei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e promuovere negli studenti lo sviluppo delle competenze finalizzate alla traduzione e comprensione dei testi degli autori classici;
 - promuovere, attraverso iniziative congiunte rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, la conoscenza della cultura e della civiltà latina, nelle sue manifestazioni linguistiche, letterarie, filosofiche, artistiche e giuridiche, quali 'patrimonio immateriale' comune della civiltà europea;
 - offrire agli studenti degli istituti secondari di secondo grado toscani una modalità di accertamento delle competenze linguistiche della lingua latina, utilizzando gli strumenti definiti nel *Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)*, o *Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)*;
 - valorizzare le eccellenze nell'ambito delle discipline classiche all'interno dei percorsi di istruzione di secondo grado, anche in funzione dell'orientamento nei percorsi universitari di formazione umanistica;
 - promuovere specifiche iniziative di formazione per i docenti di latino, finalizzate all'acquisizione di metodologie didattiche innovative per l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura latina e nella valutazione e certificazione delle competenze;
 - gli interessi di cui al precedente punto possono qualificarsi come "interesse comune" ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

L'**USR Toscana**, i **Dipartimenti DILEF, FILELI, DFCLAM** e la **CUSL**, in conformità con quanto disposto e nel rispetto dei propri ruoli e delle proprie competenze, si impegnano a cooperare per:

- predisporre una sessione annuale d'esame di certificazione linguistica del latino, secondo le indicazioni contenute nel Protocollo di intesa MIUR-CUSL, di cui in premessa, e le Linee guida nazionali definite dalla CUSL, a cui potranno partecipare gli studenti dei licei classici, scientifici e linguistici e delle scienze umane, statali o paritarie, della Toscana e gli studenti già in possesso di un diploma liceale della tipologia citata che ne facciano esplicita richiesta;
- realizzare iniziative e azioni comuni finalizzate alla promozione e diffusione della conoscenza della lingua e della cultura latina, rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, anche in funzione di promozione delle eccellenze e di orientamento della

prosecuzione degli studi in ambito universitario, con la collaborazione dei Dipartimenti universitari indicati nel presente Protocollo nell'ambito delle attività di Terza Missione;

- promuovere specifiche azioni di formazione rivolte al personale docente con la collaborazione dei Dipartimenti universitari indicati nel presente Protocollo nell'ambito delle attività di Terza Missione;
- dare adeguata comunicazione del presente Protocollo e delle suddette iniziative sui propri siti istituzionali.

Articolo 2

(Comitato regionale di coordinamento)

1. Il Comitato regionale di coordinamento, nominato da USR Toscana, sarà composto da:
 - sei docenti universitari di latino, due per ciascun Dipartimento aderente al presente protocollo, individuati di norma fra i soci CUSL;
 - otto docenti di latino delle classi di concorso A011 e A013 in servizio presso gli Istituti secondari di secondo grado e/o Dirigenti Scolastici con comprovata formazione ed esperienza nell'ambito della didattica del latino, designati da USR Toscana;
 - due rappresentanti di USR Toscana (il Dirigente dell'Ufficio III o un suo delegato e il referente per la promozione della cultura classica).
2. Il Presidente del Comitato regionale di coordinamento sarà di norma individuato fra i membri della CUSL, come previsto nell'articolo 3 del Protocollo di intesa MIUR-CUSL, di cui in premessa, su indicazione dei tre Dipartimenti firmatari il presente protocollo.
3. Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori del Comitato regionale di coordinamento.

Articolo 3

(Compiti del Comitato regionale di coordinamento)

1. In relazione alla procedura di certificazione delle competenze della lingua latina, il Comitato regionale di coordinamento ha il compito di:
 - formulare i descrittori in relazione ai livelli di competenza definiti nelle Linee guida nazionali e nel Sillabo definiti dalla CUSL;
 - predisporre annualmente specifiche prove di accertamento e le relative griglie di valutazione, e sovrintendere alle sessioni di certificazione, secondo le modalità previste dalle Linee Guida e dalle procedure stabilite dalla CUSL.

Il Comitato, per la formulazione delle prove, potrà avvalersi della collaborazione di docenti universitari e studiosi di latino di comprovata esperienza.

2. Il Comitato regionale di coordinamento ha altresì il compito di promuovere la progettazione di iniziative volte alla valorizzazione e promozione della conoscenza della lingua e della cultura latina rivolte agli studenti e di specifiche iniziative di formazione per i docenti di discipline classiche, di cui all'articolo 1.
3. Per la partecipazione ai lavori del Comitato regionale di coordinamento non è previsto alcun compenso.

Articolo 4

(Commissioni di valutazione)

1. Per la valutazione delle prove di certificazione linguistica della lingua latina saranno nominate annualmente dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, sentito il Comitato Regionale di coordinamento, una o più commissioni di valutazione, composte da docenti di latino delle tre Università toscane, docenti di latino di scuola secondaria superiore, anche in quiescenza, Dirigenti Scolastici di comprovata formazione ed esperienza nell'ambito della didattica del latino e da un

rappresentante di USR Toscana. Il Presidente di ciascuna commissione sarà nominato su indicazione del Comitato regionale di coordinamento.

2. Le Commissioni avranno il compito di sovrintendere allo svolgimento delle sessioni di certificazione, secondo le modalità previste dalle Linee Guida e dalle procedure stabilite dalla CUSL.

3. Nessun compenso è previsto per la partecipazione ai lavori delle Commissioni di valutazione.

Articolo 5

(Gestione amministrativa)

USR Toscana si impegna a mettere a disposizione le proprie strutture amministrative per la gestione delle procedure relative alla organizzazione delle prove di certificazione, con riferimento alla diffusione della iniziativa fra le scuole della regione, la iscrizione alle prove, l'individuazione delle sedi di esame e la somministrazione delle prove, la pubblicizzazione degli esiti.

Articolo 6

(Rilascio certificazione)

È compito di USR Toscana rilasciare, in esito delle prove superate, apposita certificazione che dia conto del livello di conoscenze e competenze raggiunto da ciascun candidato, controfirmata da un socio CUSL. La certificazione linguistica del Latino potrà essere riconosciuta dalle Università firmatarie del presente Protocollo nell'ambito delle verifiche previste dai propri ordinamenti didattici per l'accesso ai corsi di studio o a singoli esami, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti, nel dare attuazione al presente Protocollo, si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento europeo sulla protezione dei dati (GDPR, UE 679/2016) ed esclusivamente per le finalità inerenti all'attuazione del presente Protocollo.

Articolo 8

(Durata e oneri economici)

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della stipula e ha durata triennale. Prima della scadenza, il Comitato di coordinamento presenterà i risultati delle attività volte e un'articolata programmazione di interventi, che saranno alla base per il rinnovo dell'intesa.

Il presente Protocollo non prevede oneri di carattere economico a carico delle Parti.

Articolo 9

(Stipula)

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale¹ o con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, come previsto dall' art. 15, comma 2 bis della Legge n. 241 del 1990 e trasmesso all'altra Parte mediante posta elettronica certificata.

Articolo 10

(Bolli e registrazione)

Le spese di bollo sono a carico dei Dipartimenti firmatari, a rotazione. Nel caso specifico, l'imposta di bollo viene assolta dal Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell'Università di Pisa (FILELI) in modo virtuale tramite autorizzazione "Agenzia delle Entrate di Pisa n.27302 del 07.06.2016".

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata alle altre Parti.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art.4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Letto, approvato e digitalmente sottoscritto

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana (USR Toscana)
Il Direttore Generale
Dott. Ernesto Pellecchia

Per l'Università degli Studi di Firenze
Il Direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF)
Prof. Pierluigi Minari

Per l'Università degli Studi di Pisa
Il Direttore del Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica (FILELI)
Prof.ssa Roberta Ferrari

Per l'Università degli Studi di Siena
Il Direttore del Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne (DFCLAM)
Prof. Pierluigi Pellini

Per la Consulta Universitaria di Studi Latini (CUSL)
Il Legale Rappresentante
Prof. Mario De Nonno